



COMUNE DI SCANO DI MONTIFERRO

PROVINCIA DI ORISTANO

Piazza Montrigu de Reos

C.F. 80004390953 P. I. 00351460951

Tel 0785329172 Fax 078532666

SERVIZIO FINANZIARIO

DETERMINAZIONE	
N° 80	Del 15/09/2025

REG. GEN.	
N° 420	Del 15/09/2025

Oggetto:	Costituzione Fondo Risorse Decentrate per l' anno 2025 - art.79 comma 1 CCNL 16/11/2022 - PARTE STABILE - Calcolo e Verifica possibile incremento FRD in deroga al limite di cui all'art. 23 c. 2, D.Lgs. 75/2017 - ai sensi dell'art. 14, c. 1 bis, del DL 25/2025
-----------------	--

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il decreto Sindacale n°1 prot. n° 96 del 08.01.2025, di nomina di Responsabile dell'Area Finanziaria ed attribuzione delle funzioni di cui all'art. 107 del TUEL;

RICHIAMATI i seguenti atti:

- Il DUPS 2025/2027 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n°3 del 23.01.2025;
- Il Bilancio di Previsione 2025/2027 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n°4 del 23.01.2025;
- La deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 28.03.2025 di adozione del piano integrato di attività e -organizzazione (PIAO) 2025/2027;
- Il Rendiconto della gestione 2024 approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 17 del 18.05.2025;
- lo Statuto Comunale, approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 71 del 07/10/1991 e n. 4 del 31/01/1992;
- il Regolamento Comunale di Contabilità e del Servizio Economato, approvato con deliberazione Consiglio Comunale n° 35 del 30/11/2017;
- Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con Deliberazione Giunta Comunale n.4 del 12/01/2011 integrato con deliberazione GM n. 18 del 06/03/2020;

- Il Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione nella P.A., adottato ai sensi della Legge 190/2012;
- Il Programma triennale della trasparenza e dell'integrità, adottato ai sensi dell'art.10 del D. Lgs. n. 33/2013;
- Il Regolamento Comunale per la disciplina dei Controlli Interni, approvato con Deliberazione Giunta Comunale n. 4 del 15/01/2013;
- Il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Scano di Montiferro approvato con Deliberazione Giunta Comunale n. 71 del 12/08/2022;

DATO ATTO CHE:

- l'istruttoria ai fini dell'adozione del presente atto è stata espletata dal Responsabile del Servizio;
- ai sensi dell'art. 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. non si rileva la presenza di situazioni di conflitto di interesse;
- il presente provvedimento potrà essere sottoposto al controllo secondo le modalità disciplinate nel Regolamento Comunale per la disciplina dei controlli interni;
- ai sensi dell'articolo 80, comma 1, del D.lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;

RICHIAMATI:

- l'art. 48, comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000;
- l'art. 59, comma 1, lettera p del D.Lgs n. 446/1997;
- l'art. 92, commi 5 e 6 del D. Lgs. n. 163/2006;
- gli artt. 40, comma 3 e 40-bis del D. Lgs. n. 165/2001;
- il CCNL siglato in data 21.5.2018 e in particolare gli artt. 67, 68, 70, 56 quinquies e 56 sexies del C.C.N.L. 21.5.2018 e successive modifiche ed integrazioni;
- il CCNL siglato in data 16.11.2022 e in particolare l'art. 79;
- i CCNL 31.3.1999, 1.4.1999, 14.9.2000, 5.10.2001, 22.1.2004, 9.5.2006, 11.4.2008 e 31.07.2009;
- l'art. 33, comma 4 del D.L. n. 185/2008;
- gli artt. 18, 19 e 31 del D.lgs 150/2009;
- l'art. 67 del C.C.N.L. 21.5.2018 il quale prevede che presso ogni Ente siano annualmente previste le risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e al sostegno di iniziative rivolte a migliorare la produttività, l'efficienza e l'efficacia dei servizi;
- *l'art. 33, comma 2 ultimo capoverso del D.L. 34/2019, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58;*
- Il D.M. 17/03/2020 di attuazione all'art. 33, comma 2 del citato D.L. 34/2019;

Premesso che il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto Regioni-Autonomie Locali per il triennio 2019-2021 sottoscritto in data 16.11.2022 all'art. 79 stabilisce, che le risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività vengano determinate annualmente dagli Enti, secondo le modalità definite da tale articolo e individua le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità nonché le risorse aventi caratteristiche di eventualità e di variabilità, individuando le disposizioni contrattuali previgenti dalla cui applicazione deriva la corretta costituzione del fondo per il salario accessorio;

Visto il precedente contratto collettivo nazionale di lavoro del personale non dirigente del comparto funzioni locali per il triennio 2016/2018 stipulato in data 21 maggio 2018;

Richiamato in particolare l'art. 67 del CCNL 2016/2018 che introduce nuove regole di costituzione del fondo risorse decentrate ed in particolare stabilisce che:

- "A decorrere dall'anno 2018 il "Fondo risorse decentrate" è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili indicate dall'art. 31 comma 2 del CCNL del 22.01.2004 relative all'anno 2017 come certificate dal collegio dei revisori ..." (1° comma);

- “.... Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell’unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del fondo alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative.” (1° comma);
- “La quantificazione del fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di Posizione organizzativa, di cui all’art. 15 comma 5, deve comunque avvenire complessivamente nel rispetto dell’art. 23 comma 2 del D. lgs. vo n. 75/2017.” (7° comma);

Richiamato conseguentemente, l’art. 23 comma 2 del D.lgs.vo n. 75/2017 secondo cui: “... A decorrere dal 1° gennaio 2017, l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016 “;

Visti:

- l’art. 33, comma 2 ultimo capoverso del D.L. 34/2019, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 il quale ha previsto che “Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”;
- Il D.M. 17/03/2020 di attuazione all’art. 33, comma 2 del citato D.L. 34/2019, il quale precisa che in ogni caso rimane fermo il limite iniziale del 2016 qualora il personale in servizio nell’anno di riferimento (2025) sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018”;

Tenuto conto che il personale a tempo indeterminato in servizio nell’anno 2025 (n. 10 unità) è inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018 (n. 12 unità) il limite iniziale da considerare è quello del 2016;

Dato atto che con la certificazione del 13/04/2016 è stato verificato dal Revisore dei conti che il fondo risorse decentrate per l’anno 2016 fosse costituito in conformità agli istituti previsti e disciplinati dai CCNL di comparto ed alle norme di finanza pubblica;

Dato atto in particolare che le risorse decentrate stabili relative all’anno 2016, quali esposte nella relazione tecnico finanziaria ed allegata all’ipotesi di contrattazione decentrata per l’anno 2016 su cui è stata espressa in data 13/04/2016 certificazione positiva del revisore dei conti ai sensi dell’art. 40 bis comma 1 del D.lgs.- vo n.65/2001 risultano pari ad € 36.273,27;

Ritenuto pertanto che l’importo consolidato delle risorse decentrate stabili 2016 configura il “fondo risorse decentrate” per l’anno 2025 ai sensi dell’art. 67 comma 1 del CCNL 2016 – 2018 e dell’art. 79 c.1 lett. A) del nuovo CCNL 2019-2021 sia pari ad € 36.273,27;

Considerato che:

- ai sensi dell’art. 67 comma 1 del CCNL 21.5.2018 ha definito che le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità determinate nell’anno 2016 secondo la previgente disciplina contrattuale, vengono definite in un unico importo che resta confermato, con le stesse caratteristiche, anche per gli anni successivi per un importo pari ad **€ 36.273,27**, (art. 79 c.1 lett. a) del CCNL del 16.11.2022);
- ai sensi dell’art. 67 comma 2 lettera b del CCNL 22.5.2018 si inseriscono le somme di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all’art. 64 CCNL 2018 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali. L’importo complessivo di tale differenziale è pari a **€ 828,88**. Tali somme, ai sensi della dichiarazione congiunta n.5 del CCNL 2018, non sono assoggettate ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti ed in particolare all’art. 23 del D.lgs 75/2017, così come confermato definitivamente dalla Delibera della Corte dei Conti Sezione delle Autonomie n. 19/2018, (art. 79 c.1 lett. a) del CCNL del 16.11.2022);
- ai sensi dell’art. 67 comma 2 lettera a del CCNL 22.5.2018 si inseriscono le somme di un importo su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2015, a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall’anno 2019, per **€ 998,40**. Tali somme, ai sensi della dichiarazione congiunta n.5 del CCNL 2018, non sono assoggettate ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti ed in particolare all’art. 23 del D.lgs 75/2017, così come confermato definitivamente dalla Delibera della Corte dei Conti Sezione delle Autonomie n. 19/2018, (art. 79 c.1 lett. a) del CCNL del 16.11.2022);
- ai sensi dell’art. 79 c.1 lett. b) del CCNL del 16.11.2022 si inseriscono le somme di un importo su base annua, pari a € 84,50 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2018, a decorrere dal 01.01.2021 e a valere dall’anno 2021, per **€ 1.014,00**;

- ai sensi dell'art. 79 c.1 lett. d) del CCNL del 16.11.2022 si inseriscono le somme di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 76 CCNL 2022 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali. L'importo complessivo di tale differenziale è pari a **€ 452,40**;

Ravvisata la necessità di verificare il rispetto dell'art. 23 comma 2 del D.Lgs. vo n. 75 /2017 sopra richiamato avuto riguardo come limite al complesso delle risorse decentrate dell'anno 2016 al netto delle voci escluse dal limite ed in particolare, in analogia con il limite dell'articolo 9 comma 2 bis del D.L. 78/2010:

2016		2025	
Risorse soggette ai limiti art.23 c. 2 Dlgs 78/2017		Risorse soggette ai limiti art.23 c. 2 Dlgs 78/2017	
Fondo risorse decentrate personale non dirigenziale	36.273,27	Fondo risorse decentrate personale non dirigenziale art.67 comma 1 CCNL 21/05/2018	36.273,27
		Art. 67 comma 2 lettera c del CCNL 22.5.2018 art. 79 c.1 lett. a) CCNL 16.22.2022	
TOTALE		TOTALE	36.273,27
Risorse NON soggette ai limiti art.23 c. 2 Dlgs 78/2017		Risorse NON soggette ai limiti art.23 c. 2 Dlgs 78/2017	
		art.67 comma 2 CCNL 21/05/2018 Lett. a Lett. B art. 79 c.1 lett. a) CCNL 16.22.2022	998,40 828,88
		art. 79 c.1 lett. b) CCNL 16.22.2022	1.014,00
		art. 79 c.1 lett. d) CCNL 16.22.2022	452,40
		TOTALE	39.566,95

Verificato che l'importo del fondo stabile complessivo da confrontare con il 2016 e da sottoporre alle decurtazioni di cui all'art. 23 comma 2 del D.lgs.vo n° 75/2017 risulta pari a 39.566,95, di cui € 36.273,27 soggette al limite 2016;

RICHIAMATO l'art. 14, comma 1-bis, del Decreto-Legge 14 marzo 2025, n. 25 (convertito con modificazioni dalla L. 9 maggio 2025, n. 69), in base al quale "A decorrere dall'anno 2025, al fine di armonizzare il trattamento accessorio del personale dipendente, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 33, commi 1, 1-bis e 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e dell'equilibrio pluriennale di bilancio asseverato dall'organo di revisione, possono incrementare, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, il Fondo risorse decentrate destinato al personale in servizio fino al conseguimento di un'incidenza non superiore al 48 per cento delle somme destinate alla componente stabile del predetto Fondo, maggiorate degli importi relativi alla remunerazione degli incarichi di posizione organizzativa, sulla spesa complessivamente sostenuta nell'anno 2023 per gli stipendi tabellari delle aree professionali;

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, prot. n. 175706 del 27 giugno 2025, ad oggetto "Indicazioni operative in merito all'applicazione dell'articolo 14, comma 1-bis, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 69 del 9 maggio 2025. Trattamento accessorio del personale non dirigenziale di regioni, città metropolitane, province e comuni";

PRESO ATTO che possono procedere all'incremento del Fondo risorse decentrate, solo gli Enti che si trovano al di sotto del valore soglia di cui all'art. 4, comma 1, del DPCM 17 marzo 2020, attuativo delle disposizioni di cui all'art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019;

CONSIDERATO che, sulla base dei chiarimenti forniti dalla nota ministeriale, è opportuno mantenere tale incremento all'interno della spesa di personale a tutti gli effetti, sia in riferimento agli spazi assunzionali ex art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019 e relativo DPCM attuativo, sia in riferimento ai limiti di spesa del personale ex art. 1, commi 557 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006 n. 296;

VISTO l'allegato prospetto di calcolo delle capacità assunzionali per l'anno 2025 (Art. 33, c. 4 D.L. 34/2019 e Art. 1 del DM 17 marzo 2020), aggiornato con le risultanze del conto consuntivo 2024 (approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 17 del 18.05.2025);

RILEVATO che, ai sensi del D.M. 17 marzo 2020:

- il valore della soglia percentuale applicabile per determinare le spese di personale impegnabili nel 2025 è pari al 20,44%;
- tale valore è inferiore al valore della soglia di virtuosità (a) di cui alla tabella 1 del D.M. 17/03/2020, pari al 28,60%;
- il tetto massimo della spesa di personale per l'anno 2025 è pari a **€ 651.939,56** con un incremento, rispetto alla spesa del 2024, di **€ 185.980,98**

VISTO il PIAO 2025-2027 e in particolare la sezione 3.3.1 IL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE dal quale risulta, in riferimento ai limiti di spesa del personale ex art. 1, commi 557 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 un margine per nuove spese di personale pari a € 8.028,26;

PRESO ATTO, in merito al possibile incremento del FRD, ai sensi l'art. 14, comma 1-bis, del Decreto-Legge 14 marzo 2025, n. 25, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, che:

- il totale delle risorse stabili relative al Fondo 2025 risulta pari ad euro 36.273,27;
- con decreti del sindaco n. 1 e n. 2 del 08.01.2025 sono state destinate, al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dei titolari di incarico di Elevata Qualificazione, risorse per complessivi euro 25.070,00;

DATO ATTO, quindi, che l'ammontare complessivo delle somme destinate alla componente stabile del Fondo risorse decentrate, maggiorate degli importi relativi alla remunerazione degli incarichi di Elevata Qualificazione, risulta pari, per l'anno 2025, ad euro 61.343,27;

TENUTO CONTO che la spesa complessivamente sostenuta nell'anno 2023 per gli stipendi tabellari delle aree professionali risulta pari ad euro 200.594,00 e che, pertanto, la soglia massima di incidenza della componente stabile del Fondo maggiorata degli importi relativi alla remunerazione degli incarichi di Elevata Qualificazione, risulta pari ad euro: 96.285,12 (48%) e che pertanto l'incremento massimo consentito, ai sensi dell'art. 14, comma 1-bis, del D.L. 25/2025 - MEF - RGS prot. 175706/2025, delle risorse stabili maggiorato della retribuzione di posizione e di risultato dei titolari di incarico di Elevata Qualificazione risulta essere pari a **€ 34.941,85**;

Rilevato dunque che, sulla base di quanto su esposto, questo ente può incrementare, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, il Fondo risorse decentrate, comprensivo della remunerazione degli incarichi di posizione organizzativa, nei limiti sopra indicati;

Preso atto che il CCNL del comparto Funzioni locali triennio 2019-2021 prevede che il fondo risorse decentrate come sopra determinato possa essere alimentato con importi variabili di anno in anno (art. 79 commi 1 e 2 del CCNL 16/11/2022), decisione questa rimessa a successivo atto alla Giunta Comunale;

Considerato che la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia di competenza esclusiva dell'Ente in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa e che, per quanto alle relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l'informazione ai soggetti sindacali prima dell'avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa;

Dato atto che con la firma della presente determinazione da parte del Responsabile del Servizio è rilasciato anche parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs 267/2000;

Visto l'art.34 dello Statuto Comunale;

Visti gli artt.107, 147- bis, 153, 183 e 191 del D.Lgs 267/2000

Tenuto conto di quanto sopra esposto

DETERMINA

1. Di costituire il fondo risorse decentrate per l'anno 2025, in applicazione delle disposizioni contenute al comma 1 e 2 dell'art. 79 del nuovo CCNL 2019-2021 come da prospetto che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale (allegato a);

2. Di prendere atto che il comune di Scano di Montiferro possiede i requisiti per incrementare, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, il Fondo risorse decentrate, comprensivo della remunerazione degli incarichi di posizione organizzativa;

3. Di dare atto che l'incremento deve mantenersi entro i seguenti limiti:

- l'incremento massimo consentito, ai sensi dell'art. 14, comma 1-bis, del D.L. 25/2025 - MEF - RGS prot. 175706/2025, delle risorse stabili maggiorato della retribuzione di posizione e di risultato dei titolari di incarico di Elevata Qualificazione risulta essere pari a **€ 34.941,85**;

- l'incremento massimo consentito, ai sensi del D.M. Ministero dell'Interno 17 marzo 2020, risulta essere pari a **€ 185.980,98**;

- l'incremento massimo consentito, ai sensi dell'art. 1, commi 557 - 557-quater, L. 27 dicembre 2006, n. 296, risulta essere pari a **€ 8.026,28**;

4. Di dare atto che con successivo atto di Giunta Comunale potrà essere alimentato il fondo di cui al punto precedente nei limiti consentiti dalla contrattazione nazionale e dalla legislazione vigente;

5. Di dare atto che con successivo atto potranno essere stanziati le risorse variabili nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nel rispetto dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni di legge, secondo quanto previsto dall'art.40 3 quinquies del Decreto legislativo n.165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, applicando anche alla parte variabile del fondo i limiti sopra riportati;

6. Di dare atto che gli istituti contrattuali pagati obbligatoriamente con le risorse stabili (indennità di comparto, progressioni economiche orizzontali) oltreché le altre indennità accessorie dovute al personale dipendente (indennità di reperibilità di rischio e di disagio ecc.), e riconducibili comunque alla parte stabile del fondo vengono impegnati e pagati mensilmente nei limiti fissati dal vigente contratto decentrato di utilizzo delle risorse decentrate;

7 Di rimandare a successivo atto l'assunzione degli impegni di spesa a valere sul bilancio 2025;

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Dr.ssa Angela Pischedda)

VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta che ai sensi dell'art. 153, 5° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità contabile in ordine alla copertura finanziaria del presente atto.

Comune di Scano di Montiferro, lì

Il Responsabile del Servizio Finanziario

*